

Publicato il 30/07/2019

N. 00911/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 627 del 2019, proposto da Ray Snc di Farella Graziella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Julien Mileschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paolo Bernardi, Antonio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Padova, Settore SUAP e attività economiche prot. 0162112/U del 18.4.2019, notificato in pari data,

avente ad oggetto “limitazione alle 24.00 dell'orario serale di chiusura del pubblico esercizio sito in via G. B. Belzoni n. 22, nelle serate del mercoledì e del venerdì fino al 31/08/2019”;

in ogni caso, di ogni altro atto, anche allo stato sconosciuto, comunque connesso per consequenzialità o presupposizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ditta ricorrente, che gestisce un bar a Padova vicino agli istituti universitari, aperto tutti i giorni sino alle ore 2.00 e titolare di concessione per l'occupazione dell'area antistante il locale, impugna, chiedendone la sospensione in via cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui il funzionario di alta specializzazione responsabile del procedimento, previo preavviso, ha disposto la “limitazione alle 24.00 dell'orario serale di chiusura del pubblico esercizio sito in via G. B. Belzoni n. 22, nelle serate del mercoledì e del venerdì fino al 31/08/2019”.

Il provvedimento comunale è stato adottato per far fronte ad una situazione di grave disagio e pregiudizio della quiete pubblica e disturbo per la vivibilità della zona e la qualità della vita dei cittadini ivi residenti, considerata l'intensità e il frequente protrarsi

in orario notturno del “rumore antropico”, costituito “dal vociare prodotto dal rilevante numero di avventori che sono soliti stazionare nel sottoportico e sulla sede stradale prospiciente al pubblico esercizio e che risulta elevato e di effettivo disturbo per i residenti”.

La ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento per i seguenti motivi di ricorso:

1) *incompetenza e violazione di legge*, in quanto l’art. 20 della L.R. 29/2007, recante “disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, espressamente citato in motivazione quale fonte del potere provvedimentale, attribuirebbe al sindaco il potere in questione, esercitato invece dal responsabile del procedimento che ha adottato l’atto contestato. Inoltre, qualora si ritenesse che sussista la competenza dell’organo gestionale, la ricorrente eccepisce comunque l’incompetenza del funzionario di alta specializzazione ad adottare l’atto in questione, dal momento che “non è dirigente né risulta titolare di idonee deleghe di funzioni dirigenziali”;

2) *violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili*, in quanto l’atto impugnato non risulterebbe essere stato adottato per far fronte ad una situazione contingente o urgente, cui non si farebbe riferimento in motivazione. Inoltre l’atto sarebbe stato adottato sulla base di una istruttoria insufficiente, con conseguente difetto di motivazione, in quanto basata su: una “generica relazione” della Polizia locale e su “generiche e soggettive lagnanze da parte del vicinato”; su “parimenti generici e privi di alcuno specifico supporto istruttorio” addebiti relativi alla mancata adozione di contromisure, da parte della ricorrente, per ovviare al

problema; senza tener conto che nel raggio di pochi metri, sono presenti altri tre esercizi commerciali, che attirerebbero a loro volta molta clientela e che invece non sono stati destinatari di alcun provvedimento; che il vociare, all'esterno del locale, degli avventori e il disturbo nelle ore notturne, posti alla base del provvedimento, sarebbero comunque indipendenti dall'attività esercitata e fuori dal controllo della ricorrente che, in quanto soggetto privato, non potrebbe impedire ad altre persone di sostare o di parlare in strada.

Si è costituito il Comune di Padova, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 10 luglio 2019, previo a avviso ex art. 60 c.p.a. come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato in relazione al vizio di incompetenza dedotto con il primo motivo di ricorso, rientrando, ad avviso del Collegio, il provvedimento impugnato nelle competenze del Sindaco.

L'ordinanza impugnata, infatti, è stata espressamente adottata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale Veneto n. 29 del 2007 recante "disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", come risulta dalle premesse del provvedimento, che richiama esclusivamente tale norma e l'art. 107 del D.lgs. 267/2000.

L'art. 20 della legge della legge regionale n. 29 del 2007 prevede, però, che *"salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di*

ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1".

Tale norma, che è entrata in vigore successivamente al D.lgs. 267/2000, attribuisce, quindi, chiaramente al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare, in presenza dei relativi presupposti e al di fuori dei casi in cui il sindaco opera con ordinanze contingibili e urgenti nella sua qualità di ufficiale del Governo ex art. 54 del D.lgs. n. 267 del 2000, provvedimenti, rivolti “a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti”, di limitazione degli orari “per ragioni di interesse pubblico” e al di fuori delle ordinarie procedure di cui all'art. 18 della legge regionale in questione (cfr. C.d.S., sent. n. 5287 del 2014, dove si afferma, tra l'altro, “... secondo tale normativa spetta in via generale al consiglio comunale l'esercizio del potere regolamentare e al sindaco quello di adottare singoli provvedimenti per ragioni di ordine, sicurezza pubblica o comunque di pubblico interesse (ragioni evidentemente diverse da quelle che legittimerebbero l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti, nell'esercizio cioè della funzione di ufficiale di governo), con esclusione di qualsiasi competenza, anche solo residuale, in capo alla giunta”; sul potere del sindaco ex art.20 della legge regionale n. 29 del 2007 e i relativi presupposti vedi anche Tar Veneto sent. n. 97/2016).

Del resto, anche l'art. 50 del D. lgs. 267/2000 attribuisce sempre al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, una serie di poteri in materia di disciplina degli orari degli esercizi commerciali (si vedano, in particolare, il comma 5, il comma 7 e il comma 7 bis).

Considerato, pertanto, quanto espressamente disposto dall'art. 20 della legge regionale n. 29 del 2007 e il complessivo tenore del provvedimento impugnato con cui è stata imposta, al di fuori delle ordinarie procedure di cui all'art. 18 della legge regionale in questione, la chiusura anticipata del locale alle ore 24.00 in due giorni della settimana e per un periodo limitato (fino al 31.08.2019), al fine di garantire la vivibilità nelle ore notturne e la quiete pubblica in una zona interessata da una grave situazione di disagio e di pregiudizio per la qualità della vita dei cittadini ivi residenti, si deve ritenere che l'adozione del provvedimento in questione, diversamente da quanto controdedito dal Comune nelle sue difese, rientri nelle competenze del sindaco, che, peraltro, aveva già adottato analogo provvedimento nei confronti della ricorrente nel 2016 (cfr. doc. 2 in atti deposito Comune).

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato per incompetenza, con assorbimento delle ulteriori censure, in coerenza con le statuizioni di cui all'Ad. Plen. n. 5/2015 del C.d.S. (in particolare par. 8.3.1), considerato che il g.a. non può esprimersi su poteri amministrativi non ancora esercitati dall'organo competente.

Le spese di lite possono essere compensate, considerata la peculiarità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario

Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mara Spatuzzi

IL PRESIDENTE

Alessandra Farina

IL SEGRETARIO